

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI PER I MINORATI DELLA VISTA E LE IMPRESE FUNEBRI AUTORIZZATE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI FUNEBRI.**

**TRA**

l'Istituto "Luigi Configliachi" per i minorati della vista, di seguito anche "Istituto" con sede legale e amministrativa in Padova via Sette Martiri n. 33 CAP 35143 – C.F. 80008130280 e P.I. 01817020280, PEC configliachi@pec.it – nella persona del Direttore Generale Dott. Alessandro Turri

**E**

L'Impresa di Pompe funebri «AGENZIE\_ONORANZE\_FUNEBRI» rappresentata dal Sig. Nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la carica in ...«VIA» «SEDE»...

di seguito, congiuntamente, le "Parti"

**PREMESSO CHE**

- il D.P.R. 10/09/1990, n. 285 all'oggetto: "Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria" integrato dalla Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993, n. 24, tra l'altro stabilisce:

all'Art. 12

1) I Comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2) Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

All'Art. 13

1) I Comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico conservativo;
- c) deposito, riscontro o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

- la Legge della Regione Veneto n. 18 del 4 marzo 2010, avente per oggetto "Norme in materia funeraria", prevede che durante il periodo di osservazione, su richiesta dei familiari o

di altri aventi diritto, la salma possa essere trasferita dal luogo del decesso ad una struttura obitoriale e, in particolare, l'art. 15 Strutture obitoriali specifica che:

“1. Sono strutture obitoriali:

- a) i locali all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale che ricevono le persone decedute all'interno della struttura;
- b) i depositi di osservazione e gli obitori comunali che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari;

2. I requisiti strutturali delle strutture obitoriali sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b);

3. Presso le strutture obitoriali è assicurato lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) il mantenimento in osservazione del cadavere;
- b) il riscontro diagnostico;
- c) e autopsie giudiziarie;
- d) il deposito di cadaveri per un tempo indefinito a disposizione dell'autorità giudiziaria o per il riconoscimento di ignoti;
- e) le iniezioni conservative di cui all'articolo 20;
- f) i trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi.

4. Il Comune può istituire il deposito di osservazione e l'obitorio unicamente nell'ambito del cimitero o presso gli ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione con gli stessi”;

5. L'addetto al servizio obitoriale è incaricato di pubblico servizio.

- Il disciplinare di convenzione per la gestione del servizio di obitorio stipulato tra l'Azienda Ospedaliera di Padova e l'Istituto Luigi Configliachi per i minorati della vista, con decorrenza dal 1 novembre 2024, prevede che:

all'art.1

Il servizio di obitorio relativo è assunto dall'Azienda Ospedale – Università Padova, con l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia (...) il trasporto delle salme dal luogo di decesso al deposito di conservazione ed osservazione viene effettuato dall'Istituto o, per suo conto, da ditta specializzata convenzionata munita di mezzo apposito (...) Contestualmente alla consegna della salma deve essere consegnata anche la relativa documentazione, ovvero il modulo di affidamento dell'incarico all'Impresa di Onoranze Funebri ed il documento di identità. L'Impresa Onoranze Funebri che assume l'incarico deve rigorosamente attenersi a quanto previsto dal “Regolamento dei rapporti con le Imprese di Onoranze Funebri” dell'Azienda Ospedale – Università Padova. Il conducente del mezzo che effettua il trasferimento consegna la salma presso i locali di deposito salme dell'AOUP al personale incaricato, il quale deve assicurare la propria reperibilità.

## **CONSIDERATO CHE**

1 L'Istituto Luigi Configliachi per i Minorati della Vista, al fine di garantire una maggiore tutela e trasparenza nei confronti dei familiari e dei cittadini, ha avviato un processo di riordino e razionalizzazione delle attività legate ai servizi funebri. In tale contesto, è stato ritenuto opportuno di istituire una convenzione con le imprese funebri operanti nel settore, al fine di assicurare standard di qualità e uniformità nelle prestazioni offerte;

2. l'Istituto può richiedere ai soggetti che svolgono attività funebre in possesso di regolare autorizzazione, di stipulare apposita convenzione per la prestazione;

3. L'operatore economico che intende sottoscrivere la presente convenzione deve essere in possesso di:

- autorizzazione all'esercizio di attività funebre, inclusa l'attività di trasporto funebre.
- essere in possesso della licenza di Agenzia di Onoranze Funebri;
- iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) o ad altro registro/albo previsto in relazione alla natura giuridica del soggetto istante, per l'attività di cui trattasi;
- possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa del settore agenzie funebri (autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre e trasporto di cadavere).

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 Il trasporto delle salme dal luogo di decesso, in qualunque sede dell'Istituto, al deposito di conservazione ed osservazione dell'Azienda Ospedale Università di Padova, viene effettuato dalla ditta \_\_\_\_\_

Art. 2 La Ditta \_\_\_\_\_  
assicura:

- il servizio di recupero salme mediante reperibilità continuativa per 24 ore al giorno, festivi compresi, e dovrà essere svolto in qualsiasi contesto operativo, ambientale e climatico;
- intervento sul posto di recupero entro e non oltre 120 (centoventi) minuti dalla chiamata;
- utilizzo di almeno 2 (due) operatori idonei;
- utilizzo di materiale tecnico necessario al recupero;
- automezzo apposito conforme alla normativa vigenti;

Art. 4. L'impresa \_\_\_\_\_ garantisce le seguenti condizioni essenziali di servizio:

- Le modalità di recupero devono essere sempre adeguate alla situazione logistica e tali da non pregiudicare l'integrità del corpo, utilizzando tutti i dispositivi previsti anche per garantire la sicurezza igienico sanitaria.
- Il trasporto della salmadedeve avvenire con perfetta osservanza delle disposizioni di legge anche relativamente ai requisiti del carro di trasporto.

Art. 5 La ditta \_\_\_\_\_ nell'esecuzione di dette operazioni dovrà:

- concordare con il personale dell'Istituto Luigi Configliachi presente sul posto le modalità di effettivo svolgimento del prelievo;
  - assicurarsi che il proprio personale addetto al prelievo sia munito ed indossi i dispositivi di protezione individuale;
- assicurarsi che le operazioni vengano eseguite con diligenza e speditezza, senza pregiudicare la delicatezza della circostanza.
- trattare e smaltire i rifiuti sanitari venuti a contatto con la salma secondo le normative vigenti

**Art. 6 I costi derivanti dal trasporto della salma, saranno ricompresi nel servizio funebre complessivo e non saranno in alcun modo addebitati all'Istituto Luigi Configliachi per i Minorati della Vista.**

ART. 7 Il presente atto ha validità con decorrenza dal 1 novembre 2024 fino al 31 dicembre 2027. Le Parti si riservano comunque la facoltà di interrompere, anche unilateralmente, il presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni firmato digitalmente, da comunicarsi a mezzo PEC.

ART. 8 Le Parti, ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati, si impegnano a rispettare la privacy e la riservatezza dei dati in loro possesso e trattati nell'espletamento delle attività prestate ai sensi del presente accordo, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività e nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n.101 e del Regolamento Europeo/ GDPR 2016/679. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

ART. 9 Agli effetti fiscali le Parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura ed a spese della parte richiedente.

ART. 10 Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si rinvia alle norme di legge e del Codice Civile.

ART. 11 Le Parti concordano di definire amichevolmente le controversie che dovessero sorgere dall'interpretazione ed esecuzione di quanto previsto dal presente atto. Qualora non fosse possibile, ai sensi dell'art. 13, c. 1 dell'Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 la giurisdizione esclusiva spetta al tribunale amministrativo regionale (TAR) territorialmente competente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la ditta

---

Per l'Istituto "Luigi Configliachi" per i  
minorati della vista  
Il Direttore Generale  
Dott. Alessandro Turri  
(firmato digitalmente)